



## GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01/06/2012

=====

ADDI' 01/06/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: FORTE

DELIBERAZIONE N. 254

Oggetto:

Deliberazione di Giunta Regionale 29 marzo 2008, n. 209 -"Legge n. 179/1992 art. 8 e Legge n. 493/1993 art. 9. Bandi di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese di costruzione. Modifiche alle Deliberazioni di Giunta Regionale 02 agosto 2002 n. 1071 e n. 1072" Modifica.



**OGGETTO:** Deliberazione di Giunta Regionale 29 marzo 2008, n. 209 - "Legge n. 179/1992 art. 8 e Legge n. 493/1993 art. 9. Bandi di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese di costruzione. Modifiche alle Deliberazioni di Giunta Regionale 02 agosto 2002 n. 1071 e n. 1072" Modifica.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche della Casa, Terzo Settore, Servizio Civile e Tutela dei Consumatori.

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18.02.2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale", e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 05 agosto 1978 n. 457 e s.m.i., "Norme per l'edilizia residenziale";

**VISTA** la Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e s.m.i., "Norme per l'edilizia residenziale pubblica";

**VISTA** la Legge 04 dicembre 1993 n. 493, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.";

**VISTA** la Legge 30 aprile 1999 n. 136, "Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale";

**VISTA** la Legge regionale 06 agosto 1999 n. 12 e s.m.i. "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale 30 gennaio 2001 n. 133 e la successiva deliberazione di Giunta Regionale 20 settembre 2005, n. 710 che dettano, tra l'altro, direttive ed indirizzi per la costruzione di alloggi fruitori dei contributi previsti dalle leggi n. 179/1992 art. 8 e n. 493/1993, art. 9;

### PREMESSO CHE:

- con D.G.R.L. 03 ottobre 2000 n. 2036 concernente: Legge n. 179/1992 art. 8 e Legge n. 493/1993 art. 9. Ripartizione dei finanziamenti per la costruzione di alloggi in locazione ed approvazione dei bandi di concorso per la concessione di contributi alle cooperative edilizie ed alle imprese di costruzione;
- con le D.G.R.L. 02 agosto 2002 n. 1071 e n. 1072 concernenti i bandi di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese di costruzione - Legge n. 179/1992 art. 8 e Legge n. 493/1993 art. 9 sono state approvate le graduatorie delle domande ed elenchi degli operatori provvisoriamente ammessi a finanziamento;
- con le D.G.R.L. 20 giugno 2003 n. 515, 516, 517, 518, 519, 520, concernenti i bandi di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese di costruzione - Legge n. 179/1992 art. 8 e Legge n. 493/1993 art. 9 sono stati ammessi a finanziamento gli operatori;



254 - 1 GIU. 2012 R

che le citate D.G.R.L. 02 agosto 2002 n. 1071 ai punti 8, 9 e 10 e D.G.R.L. 02 agosto 2002 n. 1072 punti 5 e 6 stabilivano che le Società ammesse a finanziamento per la costruzione di alloggi in locazione mantenessero inalterato nel tempo lo stato giuridico esistente al momento della presentazione della domanda di finanziamento e che sino alla cessione in proprietà degli alloggi non vi fossero variazioni e/o trasformazioni societarie, né, tanto meno, cessioni del ramo d'azienda, totali o parziali, fusioni e incorporazioni a pena di revoca del finanziamento;

- che la Regione, con la D.G.R.L. 22 marzo 2006 n. 140, ha provveduto, prendendo atto delle intervenute modifiche negli assetti delle aziende per una, inevitabile dinamica evolutiva dei processi societari e della naturale successione nella titolarità dell'Impresa, a modificare i punti 8, 9 e 10 della D.G.R.L. n.1071/2002 e punti 5 e 6 della D.G.R.L. n. 1072/2002, riconoscendo la possibilità di derogare dall'obbligo assunto in sede di partecipazione al bando, ai soli casi di cessione e/o donazione ereditaria da titolare a familiare;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale 29 marzo 2008, n. 209, per salvaguardare i programmi edilizi ammessi a finanziamento e la relativa offerta di alloggi a canone agevolato, a fronte di una domanda abitativa sempre crescente, sono stati modificati i punti 8, 9 e 10 della D.G.R.L. n. 1071/2002 e punti 5 e 6 della D.G.R.L. n. 1072/2002, e consentire variazioni societarie salvaguardando gli interessi dei compromissori acquirenti/ locatari sostituendoli con il seguente: *"nel caso di variazione e/o trasformazione societaria deve essere specificamente inserito nell'atto notarile di trasformazione, l'indicazione del finanziamento e del suo stato di attuazione, i nominativi dei prenotatari e/o compromissari con le quote versate e l'assunzione di tali somme in carico, oppure l'esplicita dichiarazione di non ricorrenza delle fattispecie"*;

**PRESO ATTO** che il dispositivo della succitata Deliberazione di Giunta Regionale 29 marzo 2008, n. 209 omette, per un refuso di trascrizione, la possibilità di variazione societaria per cessione;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di tutelare i rapporti tra inquilino/acquirente e società finanziata, ancorché variata nell'assetto societario, con la salvaguardia dei diritti degli eventuali compromissori e/o acquirenti, in quanto dalla partecipazione al bando (DGR 2036 3 ottobre 2000) sono intervenute diverse variazioni nelle compagini societarie degli operatori ammessi a finanziamento;

**RITENUTO**, quindi, di modificare il dispositivo della DGR 209/2008;

all'unanimità.

#### DELIBERA

Di modificare il dispositivo della Deliberazione di Giunta Regionale 29 marzo 2008, n. 209 nel seguente modo:

"- sono soppressi i punti 8, 9 e 10 della D.G.R.L. 02 agosto 2002 n. 1071, e i punti 5 e 6 della D.G.R.L. 02 agosto 2002 n. 1072 e così sostituiti: *"nel caso di variazione, trasformazione o cessione della compagine societaria, nel relativo atto notarile devono essere specificamente inseriti, l'indicazione del finanziamento e del suo stato di attuazione, i nominativi dei prenotatari e/o compromissari con le quote versate e l'assunzione di tali somme in carico, oppure l'esplicita dichiarazione di non ricorrenza delle fattispecie"*.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. del Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS



ROMA 05 GIU. 2012